

le cause del sovraindebitamento) che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

preso atto che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori con decreto del 6 Aprile 2023 e che sono pervenute osservazioni da parte dell'ADER e di Banca Sistema SPA;

letta la proposta di ristrutturazione nella sua versione integrata e modificata nel corso del procedimento, così come rimodulata all'esito delle osservazioni dell'ADER, recepite integralmente; considerato che, come da verifiche effettuate dal gestore della crisi e dall'*advisor*, l'origine del sovraindebitamento è da rinvenirsi essenzialmente nell'impossibilità di far fronte ai debiti contratti da [REDACTED] e per esigenze di carattere familiare, piuttosto che, come dedotto dalla Banca Sistema, per esigenze di carattere imprenditoriale, avendo più volte il ricorrente [REDACTED] (ed i Gestori della crisi confermato, sotto la responsabilità connessa ai loro doveri di attestazione) di non aver contratto debiti funzionalmente ad un'attività imprenditoriale, che pure il ricorrente ha svolto in passato, costituita da una piccola rivendita di detersivi (e nemmeno per quella, invero mai iniziata, di gestione di un parco giochi per bambini), ma di essersi trovato in difficoltà per esigenze di natura familiare sorte, più in particolare, dall'incrementarsi progressivo delle spese di mantenimento familiare (la famiglia del ricorrente [REDACTED] è composta da moglie, non provvista di reddito, e tre figli) ed aggravate dall'alternanza fra lavoro dipendente e cassa integrazione che [REDACTED] ha dovuto periodicamente subire negli anni successivi al primo ricorso al credito, cui ha fatto seguito l'accesso ad altri finanziamenti, anche nel tentativo di far fronte con nuove risorse agli impegni conseguenti ai primi finanziamenti contratti (si veda in tal senso la relazione integrativa dei Gestori della Crisi sulle cause del sovraindebitamento);

rilevato che alla situazione di sovraindebitamento così formatasi [REDACTED], madre di [REDACTED], ha tentato di sopperire intervenendo in favore del figlio, sia indebitandosi direttamente, sia comparando come garante, sicché effettivamente può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore Banca Sistema, che il sovraindebitamento ha radice comune, ciò bastando ai fini dell'ammissibilità della procedura di cui all'art. 66 primo comma CCII, non potendo costituire condizione impeditiva, come sostenuta dalla Banca Sistema, il fatto che i due ricorrenti abbiano residenza diversa e non convivano, perché la predetta norma prevede l'ammissibilità di un unico progetto di risoluzione della crisi in due ipotesi: se i membri della stessa famiglia sono conviventi, o se il sovraindebitamento, come nella specie, ha origine comune;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED]

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale nel rispetto della normativa sulla privacy e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DISPONE

che gli istanti effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato (così come integrato e specificato nel corso della procedura).

Manda all'OCC per gli adempimenti conseguenti.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 10 Luglio 2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

07/07/2023

Napoli, 9/9/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

